Interpelli in sintesi: computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, lavoro intermittente e interpreti, Enasarco e attività all'estero

di Nicola Porelli

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato in data 19 novembre 2013 n. 3 risposte a quesiti presentati a mezzo interpello.

Si sotto riporta una sintesi.

Interpello	**n. 30 del 19 novembre 2013**
Istante	Confindustria
Oggetto	Criteri di **computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato**.
Istanza	La Confindustria ha avanzato istanza di interpello in merito al **criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini**: 1) dell'art. 8, D.Lgs. n. 368/2001 ai fini del **riconoscimento dei diritti sindacali** di cui all'art. 35, L. n. 300/1970 (individuazione **dell'ambito di applicazione delle norme sull'attività sindacale**, di cui al Titolo III della L. 20 maggio 1970, n. 300); 2) dell'art. 12 , D.Lgs. n. 25/2007, sulla **disciplina dell'informazione e della consultazione dei lavoratori** **(n.b. non risulta nel D.Lgs. 25/2007 ci sia un art. 12, si voleva forse scrivere art. 3?);** 3) dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012 **concernente i CAE** (Comitati Aziendali Europei).
Sintesi della risposta	L'art. **8 del D.Lgs. n. 368/2001**, come modificato dalla L. n. 97/2013, dispone che: 1) a decorrere **dal 31 dicembre 2013** "i limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul **numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni**, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro"; 2) analogamente l'art. 3, D.Lgs. n. 25/2007 in ordine alla **disciplina**

	dell'informazione e della consultazione dei lavoratori prevede che "la soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul **numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni**, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro".
	Quindi, ai fini della corretta determinazione della base di computo, occorre: - effettuare la **somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato**, svolti a favore del datore di lavoro **nell'ultimo biennio** - e successivamente **dividere il totale per 24 mesi.**
	Esempi: o nell'ipotesi di due lavoratori a tempo determinato con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 per ciascuno nel corso degli ultimi due anni, si procederà a sommare la durata di ciascun rapporto (12 mesi + 12 mesi = 24 mesi) per poi dividere tale risultato per 24 mesi (24 : 24 = 1 unità lavorativa). Ne consegue che il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell'arco di 24 mesi è pari a 1 unità; o nel caso di due lavoratori a termine con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 e 16 mesi, si dovrà effettuare la somma di 12 mesi + 16 mesi = 28 mesi e divedere il totale sempre per 24 mesi (28 : 24 = 1,16) arrotondando il risultato ad una unità lavorativa; la soluzione segue infatti il criterio dell'arrotondamento per difetto nelle ipotesi in cui il risultato sia compreso tra 0,01 e 0,50, mentre qualora sia compreso tra 0,51 e 0,99 si procede all'arrotondamento ad unità (es. 1,50 = 1 unità; 1, 51 = 2 unità). 3) Per quanto attiene all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012, concernente i **Comitati Aziendali Europei, il riferimento alla "ponderazione" non sembra modificare nella sostanza il criterio di computo contemplato dalle due disposizioni innanzi menzionate**.
	Ciò premesso si ritiene che **il criterio di computo dei contratti a tempo determinato sopra descritto possa trovare applicazione nelle fattispecie richiamate** dall'art. 8, D.Lgs. n. 368/2001, dall'art. 12, D.Lgs. n. 25/2007 e dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012.

Interpello	**n. 31 del 19 novembre 2013**
Istante	Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Oggetto	**Lavoro intermittente** – R.D. n. 2657/1923 – **interprete e traduttore di scuola di lingua.**
Istanza	Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto chiarimenti in merito al **possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alle figure dell'interprete e del traduttore** che espletano la propria **attività presso scuole o istituti di lingua**.

	Le suddette categorie professionali possano essere assimilate a quella degli "interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo", contemplata al n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall'art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero?
Sintesi della Risposta	Il Ministero sottolinea che - **in assenza del requisiti soggettivi** (più di 55 anni ovvero meno di 24 anni) **ovvero oggettivi** (esigenze individuate dai contratti collettivi) individuati dall'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, - **le ipotesi in cui risulta ammissibile** la stipulazione di **contratti di lavoro intermittente** sono declinate nell'**elenco contenuto nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923**. Al **n. 38 del R.D. n. 2657/1923**: prestazioni svolte da "**interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo**, esclusi coloro che hanno anche incarichi o occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentino nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa". Tali attività si riferiscono solo a **prestazioni di interpretariato rese nell'ambito di strutture di tipo alberghiero ovvero presso agenzie di viaggio e del turismo**; restano **esclusi gli interpreti che svolgono anche incarichi o compiti di diversa natura** a favore delle medesime strutture.
	Quindi per il Ministero **non sembra possibile operare una equiparazione della figura dell'interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella citata**. Resta ferma la **possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente** anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei **requisiti anagrafici** di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 o qualora sia previsto dalla **disciplina collettiva di settore**.

Interpello	**n. 32 del 19 novembre 2013**
Istante	Confimi Impresa – Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata.
Oggetto	Obbligo contribuzione **Enasarco per gli agenti che operano all'estero.**
Istanza	Confimi Impresa ha avanzato istanza di interpello circa la **sussistenza dell'obbligo di apertura di posizione contributiva** all'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (**ENASARCO**) **per gli agenti che operano all'estero**.
Sintesi della Risposta	Fonti che regolamentano la contribuzione ENASARCO: L. n. 12/1973 e dal relativo Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 40 della citata Legge. La L. n. 12/1973, art. 5, comma 1: "**sono obbligatoriamente iscritti al**

	Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO **gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani**". Il Regolamento attualmente in stabilisce che "sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione **tutti i soggetti di cui all'articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia**". L'art. 2, comma 2 del Regolamento citato opera un esteso **rimando alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali** in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: Regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009, che afferma il **principio generale dell'unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale** e che, per i lavoratori autonomi, stabilisce il **principio della lex loci laboris ovvero** della soggezione alla **legislazione dello Stato membro in cui l'attività è esercitata.** In tal senso, come d'altronde previsto dal suddetto Regolamento della Fondazione, **l'obbligo contributivo ENASARCO vale per l'agente italiano o straniero che opera in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri ma non per l'agente che opera all'estero nell'interesse di preponenti italiani** per i quali si applica l'art. 13, par. 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 che **impone alla persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri la soggezione**: - **alla legislazione dello Stato membro di residenza**, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; - **alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività**, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività. Al riguardo si fa presente che il Regolamento (CE) n. 987/2009, all'art. 14, par. 6, precisa che per "**persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri**" si intende "una **persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte**, a prescindere dalla loro natura, **in due o più Stati membri**". Il medesimo Regolamento, inoltre, all'art. 14, par. 8, prevede che la "parte sostanziale di un'attività autonoma" esercitata in uno Stato membro consiste in una "parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività" con riguardo ai criteri indicativi di fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e reddito. Se, in base a tali criteri, non si raggiunge il 25% del valore dell'attività, il Regolamento esclude che una parte sostanziale delle attività sia svolta nello Stato membro in questione.

	Dispone, infine, il Reg. (CE) n. 987/2009, all'art. 14, par. 9, che per "**centro di interessi**" dell'attività di un lavoratore autonomo vanno considerati "**tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessat**o quale risulta da tutte le circostanze". Si precisa che per gli **agenti che operano abitualmente in Italia e si recano a svolgere un'attività affine esclusiva all'estero** per massimo 24 mesi, il Regolamento (CE) n. 833/2004, all'art. 12, par. 2, prevede la **soggezione alla legislazione del primo Stato membro.**
	<u>Riassumendo</u> l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile: - agli **agenti di commercio che operano sul territorio italiano** in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; - agli **agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia** in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia; - agli **agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività**; - agli **agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d'interessi**; - agli **agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all'estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi**. Da ultimo, per quanto concerne la "residuale" categoria dei p**reponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all'iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza**.

Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow